

**TRIBUNALE DI CASTROVILLARI**

**SEZIONE CIVILE**

**3120 /2020 RGN**

Il Giudice del Lavoro,

sciogliendo la riserva,

letti ed esaminati gli atti di causa;

visto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato da **ARUBAPEC**,

**OSSERVA**

Giova anzitutto premettere che ai sensi dell'art.700 c.p.c. le condizioni necessarie ed indispensabili per la concessione del provvedimento d'urgenza sono due: la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa che si intende far valere con la promozione del giudizio ordinario e la ricorrenza del c.d. periculum in mora, che secondo il disposto del citato articolo, deve consistere in un "pregiudizio imminente ed irreparabile" a cui il diritto dell'istante sia esposto, in attesa dell'esito del giudizio ordinario.

Nel caso di specie, difetta il presupposto del fumus boni iuris.

L'art. 6 del ccnl di settore prescrive alla lettera c) comma 2, che: *"L'impresa subentrante assume ex novo, senza effettuazione del periodo di prova, tutto il personale in forza a tempo indeterminato ... addetto in via ordinaria o prevalente allo specifico appalto/affidamento che risulti in forza presso l'azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l'inizio della nuova gestione in appalto/affidamento previsto dal bando di gara e alla scadenza effettiva del contratto di appalto"*.

La circostanza per la quale il ricorrente è stato escluso -e della quale egli ha dimostrato di essere a conoscenza- è che lo stesso all'epoca dell'avvicendamento delle imprese, ovvero del subentro della **ARUBAPEC** nel servizio, risultava assunto con contratto a termine, seppure più volte prorogato.

Al fine di superare l'ostacolo normativo, il ricorrente chiede in codesto giudizio dichiararsi nulla l'apposizione del termine ai contratti, con conseguente trasformazione



in contratto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, perché ciò gli consentirebbe di rientrare nel campo di applicazione dell'art 6 cit.

Ovviamente tale richiesta avrebbe senso se ed in quanto riferita ai contratti stipulati prima dell'avvicendamento della [redacted] alla [redacted] e dunque prima della mancata riassunzione da parte della nuova aggiudicataria del servizio.

Quanto alla posizione della [redacted] nel presente giudizio emerge che la stessa si è limitata a riassumere i lavoratori inclusi nell'elenco trasmesso dalla [redacted] al Comune di [redacted] (in occasione della cessazione del servizio) e da quest'ultimo alla [redacted] srl, nuova aggiudicataria.

Da ciò discende che l'azione di nullità del termine ha come legittimo contraddittore la [redacted] e semmai il [redacted], non evocato nel presente giudizio.

La questione della legittimazione passiva e del litisconsorzio, risulta, tuttavia, superata dalla decadenza dell'azione per far valere la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro.

Con l'entrata in vigore la L. 28 giugno 2012, n.92,( c.d. Legge Fornero)- art. 1, comma 38- il secondo comma dell'art. 6 L. 604/66, ha sostituito il termine di 270 giorni per adire l'autorità giudiziaria, già previsto dall'art. 32 L. 183/2010, con il minor termine di 180 giorni, prevedendo, all'art. 1, comma 39, che questa disposizione si applica <<in relazione ai licenziamenti intimati dopo la data di entrata in vigore della presente legge>>.

L'art. 1, comma 11 lettera a) sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'art. 32 L. 183/2010, prevedendo che le disposizioni di cui all'art. 6 della L. 604/66, come modificato dal comma 1 dello stesso articolo 32, si applichino inoltre:<< ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni. Laddove si faccia questione della nullità del termine apposto al contratto, il termine di cui al primo comma del predetto articolo 6, che decorre dalla cessazione del medesimo contratto, è fissato in centoventi giorni, mentre il termine di cui al primo periodo del secondo comma del medesimo articolo 6 è fissato in centottanta giorni>>. Il successivo comma 12 dell'art. 1 L. 92/2012 prevede che <<Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 32 della legge 4



novembre 2010, n. 183, come sostituita dal comma 11 del presente articolo, si applicano in relazione alle cessazioni di contratti a tempo determinato verificatesi a decorrere dal 1^ gennaio 2013>>.

Nel caso di specie, l'ultimo contratto di lavoro -cui era apposto il termine -è cessato il 25.7.2020.

Sta di fatto che la nullità del termine non è mai stata impugnata stragiudizialmente, poiché la nullità è stata fatta valere- per la prima volta -nel presente giudizio, instaurato il 12.10.2020.

Deve dichiararsi, dunque, la decadenza dall'azione di impugnazione del termine con conseguente rigetto della domanda nella sua interezza.

**P.Q.M.**

Il Giudice del Lavoro, pronunciando sulla istanza cautelare in corso di causa, così provvede:

- Respinge il ricorso;
- Spese al merito.

Si comunichi.

**Il Giudice**

**Dr.ssa Anna Caputo**

